

CITTA' DI BRINDISI

PROVINCIA DI BRINDISI

~~FRAZIONE~~

IL SINDACO

certifica risultare dagli atti anagrafici

che la famiglia di Santangelo Nicoletta residente in ...

Brindisi in via Leviosa 1 st. P. int. 110 r.p. è composta come segue:

[illegible]

La qualifica di « Capo - Famiglia » è attribuita ai soli fini anagrafici (Art. 4 Legge 4-12-1954 n. 1228).

Eventuali annotazioni

0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 1014 1015 1016 1017 1018 1019 1020 1021 1022 1023 1024 1025 1026 1027 1028 1029 1030 1031 1032 1033 1034 1035 1036 1037 1038 1039

Rilascia in carta libera per uso all'ufficio

Brindisi, ...

L'IMPIEGATO ESTENSORE



IL SINDACO
(Prof. Giuseppe Sasso)
IL SINDACO

1. *Sanctus* *Wald*
all

I.S.E.S. - ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE

(Legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

DA/PT/AA-DES

ROMA,

Al Sig. SANTANGELO Nicoletta

BRINDISI

OGGETTO: Assegnazione alloggio Legge 640
Stipulazione contratto di locazione semplice.

e.p.c. ALL'UFFICIO DISTRETTUALE
I.S.E.S.
B A R I

Si comunica che alla S.V. è stato assegnato, in locazione semplice, l'alloggio n. 15 scala Q piano 2° interno 110, costituito da n. 6 vani legali, costruito in attuazione della Legge in oggetto da questo Istituto in codesto Comune, Via del Paglierone n.

Si informa, inoltre, che nella mattinata del un nostro funzionario si recherà presso la Sede di codesto Comune per provvedere alla stipulazione del contratto di locazione ed alla consegna dell'alloggio assegnato. Il cui canone mensile è stato fissato provvisoriamente il L. 5.620, da corrispondersi anticipatamente a decorrere dal

Nella suddetta cifra sono comprese L. 1.150 per spese servizi diversi.

Si avverte che non è ammessa delega a farsi rappresentare per cui, in caso di Sua assenza, sarà dichiarata rinunciataria.

In conformità a quanto viene disposto dall'art. 9 della Legge 9.8.1954, n. 640 la S.V. è tenuta ad occupare l'alloggio assegnato entro il termine massimo di 15 giorni dalla data della presente comunicazione, sotto pena di decadenza.

All'atto della firma del contratto la S.V., mediante presentazione delle ricevute, dovrà dimostrare di aver versato, unitamente al canone di locazione, la somma di :

- L. per spese di allacciamenti;
- L. 8.940 a titolo deposito cauzionale;
- L. 2.000 per spese contrattuali e diritti amministrativi;
- L. a garanzia spese di ripristino alloggio.

Si raccomanda che i suddetti versamenti, un ammontare complessivo di L. 16.560, siano effettuati sul c.c. n. 1-32363 intestato all'I.S.E.S. già UNRRA CASAS - Via Novara, 16 - ROMA.

Si allegano n. 3 bollettini di c/c postale all'uopo approntati da questo Istituto.

IL PRESIDENTE

11736

ROMA

Legge 9 agosto 1954, n. 640

Tale contratto potrà essere rescisso, nel caso che in avvenire venissero a risultare condizioni preesistenti diverse da quelle denunciate come requisiti indispensabili per l'assegnazione dell'alloggio.

ART. 2

Il canone di affitto è stabilito in annue L. 53.640 (cinquantatremila-
seicento40) da corrisondersi in rate mensili anticipate di
L. 4.470 (quattromila470) entro i primi cinque
giorni di ciascun mese secondo le modalità che saranno stabilite dall'I.S.E.S.

Il locatario verserà, inoltre, mensilmente la somma di L. 1.150
(millecento50) per spese servizi diversi.

ART. 3

A garanzia degli obblighi assunti il locatario all'atto della firma del presente
contratto verserà a titolo di deposito cauzionale la somma di L. 8.940
(ottomilanovecento40).

Tale deposito infruttifero rimarrà vincolato fino alla cessazione del contratto
di locazione.

ART. 4

Il canone di cui all'art. 2 è dovuto per il solo uso dell'alloggio. Sono a carico
del locatario le spese per:

- a) il servizio di portierato;
- b) somministrazione acqua, energia elettrica, gas e qualsiasi altra fornitura o
servizio;
- c) ~~energia elettrica necessaria per i servizi comuni ai più inquilini~~ la cui spesa
verrà ripartita dall'Ente gestore, al quale vengono demandati i conteggi di ri-
parto addebitando, a ciascun alloggio, il canone mensile per tale fornitura.

articollo 2 del contratto

ART. 5

Il mancato pagamento totale o parziale anche di una sola mensilità darà diritto
all'Ente locatore di dichiarare la immediata risoluzione del contratto di affitto a
norma dell'art. 1456 C.C. con danni e spese relative.

Qualora l'Ente locatore non intenda valersi, nei confronti dell'inquilino moro-
so, della clausola risolutiva, l'importo dei ratei di canone e di quote di rimborso
insoddisfatti verrà gravato della penale di mora nella misura del 5 per cento.

ART. 6

L'alloggio dato in locazione è destinato ad esclusivo uso di abitazione del
locatario e della famiglia. Il locatario non potrà variarne la destinazione nè total-
mente nè parzialmente. E' consentito l'esercizio, previa autorizzazione da parte
dell'Istituto locatore, delle attività che abitualmente vengono svolte a domicilio o
nell'ambiente familiare.

Il locatario deve effettivamente occupare l'alloggio assegnato entro il termine
massimo di 15 giorni dalla data della consegna, sotto pena di decadenza:

ART. 7

L'alloggio viene consegnato al locatario in perfetto stato di manutenzione, ri-
finito in ogni sua parte a regola d'arte, con tutti gli infissi, chiavi, vetri, ferramep
ta ed altri annessi e connessi di qualsiasi specie. Il locatario si obbliga a ricon-
segnare l'appartamento nelle stesse condizioni alla cessazione del rapporto di lo-
cazione salvo il consumo determinato da normale uso.

ART. 8

Il locatario non potrà portare miglioramenti, addizioni o innovazioni nell'immobile locato ed ai suoi impianti, senza il preventivo consenso dell'Ente locatore. Peraltro, tale consenso, non comporta diritto ad indennità e gli eventuali miglioramenti o addizioni verranno ritenuti gratuitamente al termine della locazione, dal locatore, ove questi non preferisca la restituzione dell'alloggio in pristino stato a spese del locatario. Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non potrà mai compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa del locatario.

ART. 9

Tutte le riparazioni di piccola manutenzione comprese quelle cagionate da vetustà, da caso fortuito o da forza maggiore, nonostante qualsiasi consuetudine e disposizione di legge in contrario, od anche se non determinate dalla legge o dagli usi locali, sono a carico del locatario.

L'I.S.E.S., ove constataste che la manutenzione viene trascurata, provvederà ai lavori di sua iniziativa, addebitando all'inquilino la spesa occorsa.

ART. 10

L'I.S.E.S. resta espressamente esonerato da ogni responsabilità per eventuali danni imprevedibili, a persone o a cose, causati da difetti nella costruzione degli immobili e nella fornitura degli impianti e degli apparecchi installati a cura dell'Ente gestore, dei quali danni non siano responsabili, a norma di legge, le ditte costruttrici e fornitrici.

Il locatario esonera espressamente l'I.S.E.S. da ogni responsabilità per i danni diretti e indiretti che potranno provenire a lui, o allo stabile o alloggio per fatti, omissioni, o colpe di altri locatari: egli risponde però di tutti i deterioramenti allo stabile o all'alloggio, prodotti da lui o dai propri familiari.

ART. 11

A deroga delle limitazioni degli artt. 1583 e 1584 del C.C., il locatario, ove occorra al locatore far fabbricare o eseguire riparazioni o migliorie tanto nei locali affittati quanto nell'interno dell'immobile, non potrà nè impedirlo, nè pretendere compenso nè elevare pretese.

Ove in assenza del locatario si rendessero necessarie riparazioni che non possano essere in alcun modo differite, il locatore è autorizzato a far aprire i locali affittati e a provvedere alle opere necessarie, il cui onere sarà sostenuto dal locatario, qualora le opere siano comprese fra quelle poste a suo carico, a norma di regolamento.

ART. 12

Tutte le clausole del presente contratto e le norme contenute nel regolamento che, firmato dalle parti, si allega al medesimo di cui forma parte integrante (allegato A), hanno carattere essenziale e formano un unico ed inscindibile contesto sicchè, per patto espresso, la violazione di una soltanto delle dette clausole dà diritto all'I.S.E.S., di chiedere la immediata soluzione del contratto con conseguente sfratto.

ART. 13

Per l'osservanza del presente contratto, le parti si obbligano a norma dell'art. 6 del T.U. 30-10-1933, n. 1611, eleggendo il proprio domicilio presso l'I.S.E.S. nella sua sede in Roma; Via Massaua n. 1.

Per quanto altro non previsto nel presente contratto le parti si riportano alle disposizioni del C.C. in materia di locazione ed alle leggi e regolamenti vigenti.

ART. 14

Il presente contratto, redatto in carta libera, sarà registrato gratuitamente ai sensi dell'art. 5, 1° comma della legge 15-2-1963, n. 133 che richiama le disposizioni di cui all'art. 9 del D.L.L. 4-1-1946, n. 5, nonché quelle stabilite a favore degli Enti ed Istituti che si occupano istituzionalmente di edilizia sociale e sovvenzionata.

Letto, confermato e sottoscritto.

25 GEN. 1965

Roma, li _____

IL LOCATARIO

Santangelo M. cobetta

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.



[Signature]

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

Il sottoscritto SANTANGELO Nicoletta
nel prendere in consegna l'alloggio sito nel Comune di BRINDISI
Via n. int. assegnatogli, dichiara
che l'appartamento in questione è in perfetto stato ed è idoneo all'uso cui è desti-
nato.

Trattandosi di locali di nuova costruzione è stato riscontrato che impianti e
rifiniture sono completi e funzionanti a regola d'arte con tutte le dotazioni acces-
sorie e con particolare riguardo agli apparecchi igienici e sanitari.

Dichiara inoltre di avere ritirato tutte le chiavi relative a bussole e porte in-
terne nonchè quelle della porta di accesso, del portone e dei locali comuni.

Fa riserva per
.....
.....
.....

Il contatore divisionale acqua potabile installato nell'alloggio segna mc.

IL RICEVENTE

Santangelo Nicoletta

IL CONSEGNAnte
L'ADDETTO AL PATRIMONIALE

(Franco Passini)

li

ISTITUTO PER LO SVILUPPO DELL'EDILIZIA SOCIALE - I.S.E.S.

(legge 15 Febbraio 1963 - N. 133)

GIÀ UNRRA - CASAS

ROMA

REGOLAMENTO

Per gli alloggi che vengono comunque assegnati in locazione e gestiti dall'I.S.E.S. si stabilisce il presente regolamento.

Art. 1

SPESE CONTRATTO

Entro quindici giorni dall'avvenuta notifica di assegnazione dell'alloggio il locatario è obbligato a sottoscrivere il regolare contratto di locazione ed a rimborsare all'Ente gestore le spese di stesura e registrazione.

Art. 2

CAUZIONE

All'atto della firma del contratto il locatario dovrà versare in contanti all'Ente gestore, a titolo di cauzione infruttifera, un importo pari a 2 mensilità.

Il deposito cauzionale si effettua a garanzia dell'osservanza di tutti gli obblighi contrattuali e sarà restituito all'inquilino dopo la regolare restituzione dell'alloggio, in normale stato, salvo il naturale deperimento.

Art. 3

CANONE DI LOCAZIONE

Il canone di locazione sarà corrisposto secondo le modalità stabilite dall'I.S.E.S.

L'obbligo di corrispondere il canone di affitto decorre dal giorno in cui l'alloggio viene consegnato al locatario.

Se entro il termine di 15 giorni non venisse preso possesso dell'alloggio, si intenderà sciolto il contratto e l'Ente gestore assegnerà ad altro avente diritto l'alloggio stesso, rivalendosi sulla cauzione già versata per i danni dovuti alla mancata occupazione.

Art. 4

DOVERI DEI LOCATARI

Il locatario dovrà:

- 1) usare la massima diligenza nell'uso non solo dell'appartamento, ma anche dei locali di uso comune;
- 2) tenere depositi di materiali infiammabili in quantità non superiore a quella occorrente per gli usi domestici;
- 3) richiudere i rubinetti dell'acqua quando ne sia cessato l'uso per il necessario approvvigionamento. I danni derivanti ad alloggi attigui o sottostanti per infiltrazione d'acqua, saranno imputati al locatario dell'alloggio dal quale l'inconveniente sarà dipeso;
- 4) evitare di collocare vasi e cassette da fiori non convenientemente assicurati sui davanzali e curare, in ogni modo, la chiusura del portone esterno durante la notte;
- 5) aver cura di usare tutte quelle precauzioni ed accorgimenti atti ad assicurare una cordiale convivenza e la tranquillità reciproca;

- 6) vigilare i propri bambini perchè non abbiano a recare molestia alle persone o danni agli immobili;

- 7) notificare subito tutte le variazioni che avvengono nello stato della propria famiglia dall'atto dell'assegnazione;

- 8) coltivare in buone condizioni di decoro e di igiene le porzioni di terreno eventualmente concesse in dotazione dell'alloggio ad uso di orto e giardino;

- 9) a termine fittanza, riconsegnare i locali in buono stato di conservazione e rispondere di tutti i danni e deterioramenti in genere prodotti, tanto internamente che esternamente, per fatto o colpa sua o dei suoi familiari e dipendenti. In particolare dovrà consegnare tutti i locali rimbiancati a nuovo o corrispondere la somma occorrente per l'imbiancatura stessa;

- 10) accordare l'accesso all'alloggio a tutti gli incaricati dell'I.S.E.S. preposti al controllo dell'ordine, della pulizia e della osservanza di tutte le norme del presente regolamento.

Dovranno essere osservati tutti i regolamenti municipali riguardanti la pulizia e l'igiene, nonchè le ordinanze emanate al riguardo dalle competenti autorità.

Il locatario, che usufruisce di terrazze, è responsabile dei danni provocati da ostruzioni all'imboccatura dei pluviali di scarico.

Il locatario non potrà apporre targhe, insegne, ecc. senza il preventivo benestare dell'Ente gestore. Sono solamente consentite le targhe d'uso sui singoli portoncini d'ingresso.

E' proibito:

- a) disturbare la quiete della casa con canti, schiamazzi, ecc., dalle ore 22 alle ore 7;
- b) ingombrare atri, scale e cortili;
- c) spaccare legna in casa o sui pianerottoli di uso comune;
- d) gettare dalle finestre rifiuti di cucina, immondizie o altro;
- e) esporre sulle ringhiere delle scale ed alle finestre prospicienti la strada; biancheria ed altri indumenti.

Art. 5

ONERI A CARICO DEI LOCATARI

Sono a carico del locatario le spese per il servizio del portierato, l'illuminazione delle parti comuni, le imposte e le tasse, l'erogazione dell'acqua anche per i servizi comuni, lo sgombero delle immondizie nonchè qualunque altra spesa che riguardi la prestazione di un servizio.

Le spese di cui sopra saranno ripartite tra tutti i locatari in proporzione ai vani loro assegnati, salvo che gli usi locali dispongano diversamente.

Sono inoltre a carico del locatario le seguenti spese:

- a) - riparazione di tutti i danni causati all'immobile per cattivo uso o negligenza;
- b) - quota riparazione dei danni apportati nei locali di uso comune, quando non sia possibile all'Ente stabilire a quale locatario i danni medesimi siano da imputarsi;
- c) - riparazioni di piccola manutenzione all'interno dell'appartamento ai sensi degli artt. 1576 e 1609 del C.C.;
- d) - pulitura delle canne fumarie dell'alloggio;
- e) - sgombero degli scarichi, per la parte esclusiva dell'assegnatario;
- f) - riparazioni, all'interno dell'appartamento, degli impianti del gas, luce elettrica, riscaldamento, igienico-sanitari, acqua potabile, anche per guasti prodotti dal gelo;
- g) - riparazioni e sostituzione, all'interno dell'appartamento, delle cinghie e avvolgibili, nonchè di serrature, maniglie, chiavistelli, cremonesi, rubinetti, campanelli, spine e vaschette;
- h) - ripassatura, all'interno dell'appartamento, dei pavimenti con sigillature e sostituzione isolata di piastrelle o listelli rotti;
- i) - imbiancatura e coloritura delle pareti;
- l) - sostituzione, all'interno dell'appartamento, dei vetri rotti, anche a causa di intemperie.

Art. 6

NORME IGIENICHE

- a) il locatario deve osservare la più scrupolosa pulizia, non solo del proprio alloggio, ma anche del proprio vano di scale, seguendo per questo un turno settimanale con gli altri inquilini;
- b) non dovrà costituire depositi di immondizie e di altri materiali nocivi alla salute nell'interno o in prossimità delle case;
- c) non dovrà tenere nell'interno dell'alloggio, cantine, cortili ed altri luoghi di uso comune, animali che rechino molestia o danni agli altri locatari.

Art. 7

AFFITTO E SUBAFFITTO

L'alloggio è destinato alle persone alle quali l'I.S.E.S. lo ha assegnato. E' pertanto proibito:

- a) cedere a terzi l'alloggio sia pure temporaneamente a titolo oneroso o gratuito;
- b) subaffittare parte dell'alloggio senza il consenso dell'Ente gestore;
- c) accogliere per la dimora permanente persone diverse da quelle notificate senza il consenso dell'Ente gestore.

Art. 8

TRASFERIMENTI O SCAMBI CONSENSUALI DI ALLOGGI

Potranno essere autorizzati trasferimenti a domanda o scambi consensuali di alloggi.

L'Ente gestore si riserva di giudicare l'ammissibilità del trasferimento o scambio di alloggio e l'autorizzazione potrà essere data con le modalità che l'Ente stesso crederà di adottare.

Tutte le spese per la ripulitura degli alloggi, nuovi contratti, ecc. saranno a carico dei trasferiti.

Il presente regolamento fa parte integrante e sostanziale del contratto di locazione.

Roma, li 25 GEN. 1965

IL LOCATARIO

Santangelo M. Coletti

IL RAPPRESENTANTE DELL'I.S.E.S.

000607



Registrato Gratuitamente

IL DIRETTORE
(Dott. Aldo Coletti)

1000

